



**COMUNE DI ALMESE**  
*CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

---

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2023

## INDICE

Art. 1 - Disciplina generale e oggetto del regolamento.....	3
Art. 1bis - Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	3
Art. 1bis - Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani .....	4
Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo.....	4
Art. 3 - Presupposto del tributo .....	4
Art. 4 - Soggetti passivi.....	4
Art. 5 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani o conferibili al servizio pubblico.....	5
Art. 6 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani .....	5
Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico .....	7
Art. 8 - Determinazione della base imponibile .....	8
Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti .....	8
Art. 10 - Determinazione delle tariffe del tributo.....	9
Art. 11 - Piano finanziario .....	10
Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche .....	11
Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	11
Art. 14 - Obbligazione tributaria .....	12
Art. 15 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	13
Art. 16 - Riduzione per le utenze non domestiche .....	13
Art. 17 - Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana .....	13
Art. 18 - Riduzioni tariffarie del tributo .....	15
Art. 19 - Riduzione della tari per compostaggio e decorrenza .....	16
Art. 20 - Altre riduzioni ed esenzioni .....	17
Art. 21 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale.....	17
Art. 22 - Cumulabilità delle riduzioni .....	18
Art. 23 - Tributo giornaliero .....	18
Art. 24 - Servizio di raccolta e conferimento sfalci e potature .....	19
Art. 25 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione .....	20
Art. 26 - Riscossione.....	22
Art. 27 - Versamenti.....	22
Art. 28 - Importi minimi .....	23
Art. 29 - Ravvedimento – accertamento e sanzioni – rimborsi – calcolo degli interessi.....	23
Art. 30 - Verifiche e controlli.....	24
Art. 31 - Trattamento dei dati personali .....	24
Art. 32 - Norme di rinvio .....	25
Art. 33 - Entrata in vigore e norme finali .....	25

## **ART. 1**

### **DISCIPLINA GENERALE E OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti "TARI", ai sensi della vigente normativa, nonché della L. 27 dicembre 2019 n. 160. Il tributo è diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 L. 147/2013, nell'ipotesi di introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, il presente regolamento istituisce e disciplina altresì l'applicazione, nel Comune di Almese (TO), di una tariffa puntuale (TARIP), finalizzata ad attuare un modello di tariffazione commisurato al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e dalla L. 160/2019, dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

## **ART. 1 BIS**

### **SERVIZIO DI IGIENE URBANA E REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.
4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:
  - alla dichiarazione, che assume anche il valore di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
  - all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
  - alla gestione della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgono, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
  - alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.
5. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il Comune si qualifica come il soggetto gestore dell'attività di applicazione e riscossione della TARI e dei relativi rapporti con gli utenti, le cui funzioni sono assegnate e svolte dall'Ufficio Tributi.

## **ART. 2**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ART. 3**

### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani.  
Anche per tali categorie, rimangono comunque soggette all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

## **ART. 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o conferibili al servizio pubblico. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 5**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI O CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

## **ART. 6**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
    - Utenze domestiche
      - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
      - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
      - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e di fatto non utilizzati;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
  - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
- Utenze non domestiche
    - locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7. comma 2, del presente regolamento;
    - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
    - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
    - depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
    - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
    - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
    - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
    - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
    - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
    - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
    - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
    - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
    - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
    - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
    - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

## ART. 7

### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di ATTIVITA'	% RIDUZIONE DELLE SUPERFICI
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	20%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE E AUTOFFICINE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO E GOMMISTI	25%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%
LATTONIERI, CARPENTERIA METALLICA, LAVORAZIONE DELLA PLASTICA E MECCANICA IN GENERE	35%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	40%

3. La riduzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 25 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
5. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.

**ART. 8**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa il locale, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 6 mq per colonnina di erogazione.
7. Il tributo è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella effettivamente utilizzata, comunque non inferiore al 60% della superficie complessiva soggetta al tributo. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e corrispondente tariffa. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami, dei veicoli ricreativi, nonché le aree destinate al solo esercizio dell'attività sportiva (campo bocce, calcio, pallavolo, ecc.) e le aree gioco e quelle adibite a parcheggi auto utilizzate dall'intera collettività.

**ART. 9**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.



2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario.

## **ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e secondo le disposizioni della Delibera 443/2019 del 31 ottobre 2019 di ARERA e suoi allegati.

3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive.

4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La ripartizione dei costi totali del servizio di gestione dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

6. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle tabelle 1.a), 2), 3.a) e 4.a) di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999:

- **Tab. 1.a) - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche**

- **Tab. 2) - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche**

- **Tab. 3.a) - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche:** La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate

sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**- Tab. 4.a) - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze non domestiche:** La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**7.** L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 27 della tariffa del tributo per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto) deve intendersi limitata alle attività indicate qualora in esse vi si svolga prevalentemente la vendita al dettaglio.

**8.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**9.** Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

**9.** Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti Kd massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui - in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori a quelle individuate a seguito dell'utilizzo dei coefficienti sopra richiamati - i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.

**10.** Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

**11.** Per le attività di Bed&Breakfast e di locazione turistica si applica la tariffa individuata per le utenze domestiche.

## **ART. 11**

### **PIANO FINANZIARIO**

**1.** La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 27 dicembre 2013 n. 147.

**2.** Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

**3.** Il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 12**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle richiamate all'articolo 10 del presente regolamento.

2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

## **ART. 13**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune e comunque il numero di occupanti dichiarato se superiore.

3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25.

4. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Tabella A</b>		
<b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare:</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>A</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 35 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>35,01</b>	<b>60</b>	<b>2</b>
<b>60,01</b>	<b>85</b>	<b>3</b>
<b>85,01</b>	<b>110</b>	<b>4</b>
<b>Oltre</b>	<b>110,01</b>	<b>5</b>

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza e comunque il numero di occupanti dichiarato se superiore.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

6. Solo per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, da soggetti residenti in Almese, che non siano abitazione principale, tenute a disposizione dagli stessi e non locate, il numero degli occupanti è fissato, in n. 1 unità. Tali unità devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

8. Alla superficie utile degli immobili destinati a Bed&Breakfast e locazione turistica si applica una riduzione del 25% ed in base alla superficie ridotta si determina il numero di componenti da considerare per il calcolo della parte variabile della tassa rifiuti, facendo riferimento alla Tabella A, comma 4, art. 13 del presente Regolamento. Il numero minimo di componenti è fissato in n. 2 unità.

## **ART. 14**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (nascite, decessi, subentri, ecc.).

2. La decorrenza dell'eventuale esenzione del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione TARI in cui viene richiesta. L'ottenimento dell'esenzione è vincolato alla verifica dei requisiti da parte degli Uffici competenti.

## **ART. 15**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa è ridotta del 15%, limitatamente alla **quota VARIABILE**, in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia, non concessa in locazione o in comodato.

2. A partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

## **ART. 16**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al **riciclo** rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti speciali avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.

3. Per le segherie e le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti, in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta a tributo il 40% della superficie utilizzata, previa dichiarazione TARI iniziale e successiva attestazione dell'effettivo riutilizzo dello scarto, quest'ultima da presentare annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi precedenti né con quella prevista dall'articolo 7 comma 2.

4. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, ad eccezione di quella prevista dal comma 3, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

## **ART. 17**

### **AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI E USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA**

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati

diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.

**2.** Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

**3.** Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.

**4.** Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.

**5.** Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza e da trasmettere a mezzo pec o di altro strumento telematico dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
- la tipologia di rifiuti avviati al recupero suddivisi per frazione merceologica e per codice EER (CER)
- la durata del periodo, non inferiore a due anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.
- i dati identificativi degli impianti di recupero cui i rifiuti sono stati conferiti, unitamente all'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

**6.** La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.

**7.** La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.

**8.** Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

**9.** A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

**10.** Il Comune ha facoltà di effettuare, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.

**11.** In caso di mancata comunicazione da parte dell'Ufficio nel termine sopra indicato, la verifica deve intendersi conclusa con esito positivo, fatta salva la possibilità per l'Ufficio di interrompere il termine per lo svolgimento della verifica, in presenza di situazioni particolarmente complesse, ovvero di altre cause di forza maggiore che non ne rendano possibile il rispetto.

**12.** Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

## **ART. 18**

### **RIDUZIONI TARIFFARIE DEL TRIBUTO**

**1.** La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 15%;

b) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri e fino a 3000 metri, dal più vicino punto di raccolta rifiuti, nella misura del 60% limitatamente alla quota variabile;

Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

**2.** Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

**3.** Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

**ART. 19**  
**RIDUZIONE DELLA TARI PER COMPOSTAGGIO E DECORRENZA**

**1.** Gli utenti che praticano il compostaggio e che hanno presentato l'istanza prevista dal Regolamento comunale sul compostaggio approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 21 Giugno 2018 e pertanto risultano iscritti all'Albo dei compostatori, beneficiano di una riduzione sull'importo della TARI, pari al 20%, limitatamente alla **quota VARIABILE**.

**2.** Per le utenze ubicate nelle "**zone autogestite**", definite dall'Amministrazione Comunale, a fronte del minore servizio (relativo alla raccolta della frazione organica) delle quali esse usufruiscono, limitatamente alla **quota VARIABILE**, sarà determinata una riduzione con delibera di C.C. contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe TARI.

**3.** Tutte le utenze TARI ricomprese all'interno delle zone autogestite definite al punto precedente sono iscritte d'ufficio all'Albo compostatori, a nome dell'intestatario di ciascuna utenza attiva ed usufruiranno pertanto anche della relativa percentuale di riduzione come definita dal comma 1;

**4.** La riduzione di cui al precedente comma 1 ha effetto dal 1° gennaio se la richiesta di iscrizione all'albo compostatori è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno. Le richieste successive a tale data avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La riduzione prevista dal comma 1 sarà applicata a tutti gli iscritti all'albo compostatori risultanti dal portale di Acsel/Cados. Tali richieste prevedono l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.

La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario della TARI è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori, purché facente parte dello stesso nucleo familiare.

**5.** Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica dell'autocompostaggio, l'area dove avviene l'autocompostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Almese. Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale o la sede della propria attività non domestica, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori.

**6.** L'utente è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio Tributi il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione entro quindici giorni dal suo verificarsi. La riduzione cessa di produrre effetti dalla data in cui sono venute meno le condizioni per la sua applicazione.

**7.** Il Comune si avvale della collaborazione di personale interno o di terzi per controllare che gli utenti che hanno presentato l'istanza di riduzione non usufruiscano del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti organici.

**8.** Il Comune esegue annualmente, tramite proprio personale o tramite terzi appositamente incaricati, verifiche e controlli nei luoghi dove gli utenti hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Le verifiche e i controlli sono finalizzati ad accertare che il compostaggio sia attuato con efficacia e devono essere eseguiti per tutti gli iscritti nell'Albo dei compostatori.

**9.** Ogni utenza è sottoposta a verifica e controllo al fine di valutare la conformità ai requisiti e le modalità gestionali del compostaggio, nonché l'efficacia delle operazioni di compostaggio messe in atto. Il Comune, tramite proprio personale o terzi appositamente incaricati, accerta la formazione delle utenze iscritte all'Albo dei compostatori.

**10.** Non si considerano sussistenti le condizioni per essere iscritti nell'Albo dei compostatori e per beneficiare della riduzione della TARI, qualora ricorrano uno o più dei seguenti eventi:



- a) risulti che il compostaggio non è praticato;
- b) l'utente conferisce i rifiuti organici al servizio pubblico di raccolta;
- c) non sia possibile procedere al controllo annuale sul compostaggio a seguito del terzo appuntamento concordato e non andato a buon fine.

**11.** La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo. In caso di insussistenza delle condizioni per essere iscritti nell'Albo dei compostatori e per beneficiare della riduzione della TARI, l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori ed è soggetto alla decadenza della riduzione, al recupero delle riduzioni indebitamente godute ed alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000. Le sanzioni sono applicate ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689.

## **ART. 20 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI**

**1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, la tariffa, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100 % del tributo giornaliero;
- b) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30 %. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
- c) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura del 30%.

**2.** Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**3.** Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33bis D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

## **ART. 21 AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE**

**1.** In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della quota variabile della tassa dovuta, a favore dei nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che evidenzia un valore inferiore al limite stabilito annualmente con delibera di C.C. contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe TARI.

**2.** L'entità delle agevolazioni riconosciute e il termine per la presentazione delle richieste di riduzione, vengono stabilite annualmente, con delibera di C.C. contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe

TARI. In assenza di deliberazione annuale, si applica quanto previsto nell'ultima deliberazione del Consiglio Comunale.

**3.** Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, allegando modulo ISEE, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassazione intera decorrerà dal giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

**4.** È da considerarsi condizione essenziale ai fini della concessione dell'agevolazione che il contribuente risulti in regola con i pagamenti di tutti i tributi locali degli anni precedenti.

**5.** Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

**6.** Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tassa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

**7.** Sulla base del disposto del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, viene definita annualmente la copertura delle agevolazioni previste dal precedente comma 1 attraverso autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

**8.** In caso di mancato pagamento della TARI con applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, in sede di accertamento verrà considerata l'intera somma dovuta e non quella risultante dalla concessione dell'agevolazione.

## **ART. 22 CUMULABILITÀ DELLE RIDUZIONI**

**1.** Le riduzioni previste dagli articoli 15 e 18 e dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 20 sono cumulabili tra loro, con il metodo a cascata, ma non possono comunque superare l'80% della tassa dovuta.

**2.** Le riduzioni previste dagli articoli 15 e 18 e dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 20 e l'esclusione prevista all'articolo 7, hanno valore dal primo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 25.

**3.** La variazione o cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dal giorno nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 25.

**4.** La riduzione definita all'art. 21, non è cumulabile con le riduzioni di cui agli art. 15, 18 e 19.

## **ART. 23 TRIBUTO GIORNALIERO**

**1.** Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

**2.** L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- 3.** La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4.** La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico.
- 5.** Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6.** L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla L. 160/2019 o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.
- 7.** Ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.
- 8.** Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 9.** L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 10.** Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
- 11.** Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale ad € 12,00.

## **ART. 24**

### **SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO SFALCI E POTATURE**

- 1.** I soggetti che, nell'ambito delle attività di cura e manutenzione privata dei giardini, producono rifiuti da sfalci e potature del verde avranno diritto a conferire in Ecocentro un quantitativo massimo di rifiuti definito annualmente in sede di approvazione delle tariffe della TARI, il cui smaltimento sarà compreso nell'ambito della TARI ordinaria applicata dal Comune.
- 2.** Tutte le utenze domestiche e non domestiche vengono dotate di apposita tessera identificativa, legata al numero di utenza TARI, per permettere al titolare di conferire in Ecocentro il quantitativo di rifiuti previsto dal comma precedente. La tessera è personale e non cedibile a terzi, fatti salvi i familiari conviventi obbligati in solido con il titolare dell'utenza ed i soggetti che vengano incaricati di eseguire il conferimento per conto del titolare, e non potrà quindi essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti da parte di soggetti titolari di altra utenza.
- 3.** Le modalità di conferimento e le quantità ammesse, così come le modalità di individuazione del conferitore mediante lettura della tessera, sono indicate nel Regolamento dell'Ecocentro, disponibile sul sito del Gestore ed al quale si rimanda per ogni altra indicazione di carattere tecnico.

4. A seguito del superamento del quantitativo massimo di conferimenti di sfalci e potature previsto dal comma 1, ai conferimenti eccedenti verrà applicata una specifica tariffa, rapportata al numero di svuotamenti aggiuntivi o alla quantità/volume aggiuntivi di rifiuti conferiti, al fine di garantire la copertura del relativo costo nell'ambito del Piano Finanziario e della TARI applicata dal Comune.

5. La riscossione della tariffa di cui ai commi precedenti verrà effettuata a conguaglio nell'anno successivo, a fronte della misurazione da parte del Gestore del numero di conferimenti standard effettuati nel corso dell'anno, con imputazione delle quantità eccedenti (rispetto al massimo indicato al comma 1) nell'avviso di pagamento della TARI relativa all'anno successivo, nel momento in cui la scadenza dell'ultima rata TARI non permetta di conteggiare tutti i conferimenti effettuati nell'anno solare, ovvero nel momento in cui i conferimenti aggiuntivi non giustifichino l'emissione di uno specifico avviso di pagamento a conguaglio, non superando l'importo minimo di TARI aggiuntiva da determinare al momento dell'approvazione delle tariffe.

6. Il soggetto passivo consegnatario della tessera identificativa dell'utenza è tenuto a garantire il corretto utilizzo della stessa e risponde del suo utilizzo da parte di terzi soggetti, salvo che abbia provveduto a denunciare al Gestore il suo intervenuto smarrimento.

7. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla raccolta degli sfalci e delle potature nell'ambito del servizio porta a porta, con l'applicazione di una tariffa, da determinarsi da parte dell'Ente d'intesa con il Gestore del servizio, sui passaggi eccedenti il massimo definito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe, al fine di garantire la copertura dei costi sostenuti da quest'ultimo per l'esecuzione del servizio.

## **ART. 25**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI relativa entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TARI di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata il 30 giugno dell'anno successivo da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione TARI può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione ricorre anche per le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.

5. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione TARI di cui ai commi precedenti, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito postale e di posta elettronica;

- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, recapito postale e di posta elettronica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune di Almese il numero degli occupanti dichiarato non può essere inferiore a quello risultante dallo stato anagrafico;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, recapito postale, di posta elettronica ed indirizzo PEC;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica, recapito postale e di posta elettronica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
- f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

**6.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

**7.** Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione o all'indicazione di un nuovo intestatario entro il termine previsto.

**8.** Le dichiarazioni di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo possono essere presentate presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r , allegando fotocopia del documento di identità, o a mezzo posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione online.

**9.** All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti, l'indirizzo mail/PEC.

**10.** Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

**11.** Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

**12.** Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

**13.** Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 9.

**14.** L'Ufficio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

## **ART. 26 RISCOSSIONE**

**1.** La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

**2.** L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

## **ART. 27 VERSAMENTI**

**1.** In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero attraverso la piattaforma PagoPA. Qualora la modalità di pagamento abbia natura onerosa, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal soggetto competente alla riscossione per l'utilizzo della relativa modalità di pagamento. Al contribuente deve comunque essere garantita una modalità di pagamento gratuita.

**2.** Il Comune, anche tramite il gestore del servizio rifiuti, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, in conformità con quanto disposto dalla Delibera ARERA 444/2019 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**3.** Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Il versamento è di norma effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 (tre) rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di luglio, ottobre e dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno. Le scadenze possono essere modificate con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

5. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bonifico bancario o modello di pagamento unificato o eventuali altre modalità di pagamento previste per legge.

## **ART. 28 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è uguale e inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione per almeno due annualità, anche non consecutive, degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **ART. 29 RECLAMI – RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI - RAVVEDIMENTO – ACCERTAMENTO E SANZIONI – RIMBORSI – CALCOLO DEGLI INTERESSI**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 25, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 26.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
  - il nome, il cognome e il codice fiscale;
  - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
  - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
7. Per quanto concerne gli aspetti inerenti il ravvedimento operoso, l'accertamento e le sanzioni, i rimborsi ed il calcolo degli interessi si fa riferimento al Regolamento delle Entrate.

## **ART. 30 VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree e di tutte le pratiche edilizie riferite a nuove costruzioni e ad ampliamenti;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

## **ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR 2016/679.



**ART. 32**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ART. 33**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2023, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 775 L. 197/2022 e dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).